

COM	UNE DI	MONZA nerale
1-1	9 MAG.	2016
N°.	4168	36
CL.	1.6.	15

## **ACCORDO SINDACALE**

OGGETTO: CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ACQUISITE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGGE 98/2011 ECONOMIE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE)

## Monza, 4 maggio 2016

Premesso che il comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (nel seguito, per brevità, D.L. n. 98/2011), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano adottare un piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

Evidenziato che il successivo comma 5 del medesimo articolo, prevede che:

in relazione ai processi di cui al sopra richiamato comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Criteri per la differenziazione delle valutazioni con fasce di merito");

le risorse di cui al precedente periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi; tali risparmi sono certificati, ai

sensi della normativa vigente, dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto che i vigenti sistemi di valutazione del personale dipendente e dirigente non contemplano specifici criteri per la differenziazione delle valutazioni nelle fasce di merito e che, pertanto, la percentuale massima di risparmi accertati a seguito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione e destinabile alle risorse per la contrattazione decentrata, è pari al 25% dei risparmi medesimi;

Vista la necessità di concordare tra le parti i criteri di distribuzione delle risorse acquisite al fondo per la contrattazione decentrata del personale dirigente, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge 98/2011;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 581 del 25 ottobre 2012 di modifica della Delegazione trattante di parte pubblica -Area dirigenza, precedentemente nominata con deliberazione n. 417 del 17 luglio 2012;

Considerato che in data 23 dicembre 2015, è stata sottoscritta, tra le delegazioni di Parte Pubblica e Sindacale, la Preintesa pari oggetto del presente Accordo, in atti prot. gen. n. 156999 del 23 dicembre 2015;

## Dato atto che:

 in data 20 gennaio 2016 l'Ipotesi di Accordo de qua unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di procedere alle verifiche di cui all'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e all'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



in data 21 gennaio 2016 il Collegio dei Revisori dei Conti non ha effettuato alcun rilievo in merito alla compatibilità dei contenuti dell'Ipotesi di Accordo con i vincoli derivanti dalle norme di legge, nonché rispetto alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, (cfr. Verbale Collegio dei Revisori n. 4/2016 del 21 gennaio 2016 in atti prot. gen. n. 9203 del 22 gennaio 2016);

Vista, inoltre, la deliberazione n. 47 del 23 febbraio 2016 la Giunta Comunale ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del presente Accordo;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area dirigenza 2013-2015 sottoscritto in data 20 febbraio 2014, prot. gen. n. 22652 del 20 febbraio 2014;

Visto l'art. 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Tutto ciò premesso

## LE PARTI CONCORDANO

- che le risorse portate a integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza e derivanti dalle "economie aggiuntive effettivamente realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del Decreto Legge 98/2011" (nel seguito per brevità "risorse ex. art. 16 D.L.n.98/2011") siano ripartite secondo i criteri nel seguito delineati:
  - alla distribuzione delle "risorse ex. art. 16 DL98/2011" integrative del Fondo partecipano i medesimi dirigenti che, con riferimento all'anno di realizzazione delle economie in oggetto, accedono alla distribuzione del premio di risultato;
    - le "risorse ex. art. 16 DL98/2011" sono distribuite, a titolo di premio di risultato, sulla base dei medesimi criteri di distribuzione previsti per tale istituto.

LA DELEGAZIONE
SINDACALE

F.P. - C.G.I.L.:

Presidente: Dott Mario Spoto

C.I.S.L. - F.P. :

U.I.L. - F.P.L.:

C.S.A.:

in dida 29 sentato 2016 l'Ipotesi di Accordo de quo imitamente alla relazione Abustrativa e sunco-finanziaria, è sera trasmossa al Collegio dei Revisori del Comil di Ina di procedate alle verifiche di cui alli arc. 5 comma 3, dei C.C.M.L. 1. aprile 1999 e